

6 maggio 2014

Oggetto: Bonus per i lavoratori con redditi fino a 26.000 Euro annui.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".
Il decreto introduce un bonus di importo massimo annuo pari a euro 640 per l'anno 2014 da riconoscere mensilmente ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati non superiori a euro 26.000 sempre con riferimento all'anno 2014.

Si tratta per il momento di una misura provvisoria che dovrà trovare una veste definitiva nella legge di stabilità per il 2015.

Sono attesi dei chiarimenti oltre a quelli pervenuti dall'agenzia delle Entrate con circolare 8/E del 28 aprile 2014 che è intervenuta a illustrare alcune questioni operative di seguito illustrate.

Il presupposto per l'erogazione del bonus è che le imposte dovute sul reddito complessivo percepito nell'anno dal lavoratore al netto delle detrazioni per lavoro dipendente siano maggiori di zero.

Pertanto la platea dei beneficiari si limita ai percettori di redditi da 8.145,32 a 26.000 euro. Inoltre, ai percettori di redditi tra 24.001 e 26.000 euro il bonus sarà riconosciuto in misura ridotta.

Di seguito riportiamo uno schema che riassume la spettanza del Bonus

REDDITO ANNUO COMPLESSIVO	BONUS ANNUO
8.145,32 < Reddito < 24.000	euro 640
24.000 < Reddito < 26.000	euro 640 x (26.000 – Reddito)/2000

L'ammontare del bonus da riconoscere ai lavoratori deve essere rapportato al periodo di lavoro nell'anno pertanto per le assunzioni e/o le cessazioni in corso d'anno, il credito andrà determinato suddividendo l'importo teorico annuo per 365 giorni e moltiplicandolo per i giorni di durata del rapporto.

Esempio: lavoratore con reddito annuo pari a 21.000 euro che inizia il rapporto di lavoro il 20 febbraio 2014 e che risulta in forza al 31 dicembre 2014.

Bonus spettante per il 2014 $640/365 \times 315 = 552,33$

L'erogazione del bonus avverrà mediante erogazione in 8 rate a decorrere dal mese di maggio 2014, tuttavia nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, il credito sarà riconosciuto a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno.

Pertanto, nell'ipotesi di spettanza del bonus nell'importo massimo previsto, il datore di lavoro erogherà 8 rate da 80 Euro cadauna dal mese di maggio al mese di dicembre 2014.

In caso di cessazione o qualora, per effetto di una variazione del reddito, il credito inizialmente calcolato risulti differente il datore di lavoro opererà gli opportuni conguagli alla cessazione del rapporto o in sede di conguaglio annuale.

Il bonus sarà riconosciuto automaticamente dal sostituto d'imposta sulla base dei redditi erogati senza necessità di acquisire alcuna dichiarazione da parte del lavoratore. L'Agenzia delle Entrate ha però precisato che i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a € 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta stesso, il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Il credito riconosciuto al lavoratore sarà recuperato dal datore di lavoro utilizzando fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, in caso di incapienza, anche l'ammontare dei contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.

Su quest'ultima modalità di recupero si attendono le istruzioni da parte dell'INPS e dagli altri Enti previdenziali interessati.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.